

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

(Provincia di Bergamo)

**OGGETTO: CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DI UN CHIOSCO DI
PROPRIETÀ COMUNALE SITO PRESSO PORTA ROCCA**

Repertorio n. _____

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei (2026), il giorno _____ () del mese di _____, presso la sede comunale di Cologno al Serio (Bg), sita in via Rocca n. 2/a, avanti a me dott. _____, Segretario comunale dell'ente intestato, autorizzata a rogare, nell'interesse dell'ente medesimo, gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si sono costituiti:

1) il sig. _____, nat a _____ () il _____, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Gestione del territorio, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente comunale in via Rocca n. 2/a, il/la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente rappresentato (C.F. 00281170167), in forza del decreto sindacale n. _____ del _____ ed in ottemperanza all'art. 107 comma 3 lett. c) del Tuel di cui al D.Lgs. n. 267/2000 - di seguito indicato per brevità anche "Comune/Amministrazione";

2) il sig. _____ (), nato a _____ () il _____, residente a _____ () in _____ n. _____, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di _____ della società _____ con sede a _____ () _____ n. _____, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo

della società rappresentata, C.F.....

Le parti, della cui identità e poteri io Segretario comunale rogante sono certo,
rinunciano di comune accordo all'assistenza di testimoni avendone i requisiti di legge
e con il mio consenso

PREMESSO CHE

- in data 12.05.2026 con deliberazione della Giunta comunale n. 58 è stato formulato
specifico atto di indirizzo agli uffici competenti affinché procedano all'attivazione di
procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del chiosco per
la somministrazione di cibi e bevande, ubicato all'interno dell'area verde
prospiciente il fossato medioevale sita presso la Porta Rocca in via Rocca angolo
via Circonvallazione la cui attuale gestione è in scadenza il 15.10.2026;
- in data 15.05.2026 con determinazione a contrarre del Responsabile dell'area
Gestione del Territorio n. 250 è stata avviata la procedura per la scelta del
contraente ed è stato approvato il bando di gara e lo schema di contratto;
- la procedura si è conclusa con esito negativo in data 04.07.2026 (determinazione
n. 359);
- con determinazione n..... del è stata indetta una nuova
procedura di gara con l'approvazione di un nuovo bando e un nuovo schema di
contratto;

.....

(da compilare dopo l'aggiudicazione)

.....

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

1. Le premesse e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione di un chiosco bar con esclusiva area pertinenziale per lo svolgimento di attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande e la custodia dell'area adiacente.

ART. 3 - DURATA

La concessione avrà durata complessiva di 9 (nove) anni, decorrenti dal
.....(*da compilare dopo l'aggiudicazione*)

La durata del contratto potrà inoltre essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un massimo di tre (3) mesi ai medesimi patti e condizioni;

Alla scadenza pattuita il contratto s'intenderà risolto, senza bisogno di alcun preavviso da parte dell'Amministrazione. E' esclusa, trattandosi di concessione amministrativa l'applicazione delle norme riguardanti i contratti di locazione.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si impegna a:

- 1) utilizzare l'immobile secondo l'uso convenuto, esclusivamente per attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, con ogni rischio, profitto e responsabilità relativi all'attività svolta a proprio carico;
- 2) arredare il chiosco comprensivo di tutte le attrezzature occorrenti per lo svolgimento dell'attività (arredamenti e attrezzature che al termine del rapporto, rimarranno di proprietà del concessionario);
- 3) garantire l'apertura del chiosco per almeno sei giorni alla settimana nella fascia oraria compresa fra le ore 7:30 e le ore 22:00. Resta ferma la facoltà per il

concessionario di prevedere ulteriori giorni e/o ampliamenti dell'orario di apertura;

4) garantire il decoro e la pulizia giornaliera dell'area circostante al chiosco. L'area in oggetto è individuata con contorno rosso nell' inquadramento territoriale e raffigurato nella planimetria allegata al presente contratto (allegato A);

5) farsi carico dei costi relativi alle utenze, inclusi gli oneri di voltura, per i servizi tecnologici, nonché agli interventi di riparazione e conservazione ordinaria degli impianti interni d'acqua, luce, sanitari, delle serrature e delle chiavi, degli infissi, delle pavimentazioni e dei rivestimenti;

6) farsi carico delle verifiche, eventuali lavori e acquisizione dei titoli autorizzativi necessari al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, impiantistica ed antincendio;

7) corrispondere al Comune il canone concessorio nell'importo e secondo le modalità definite all'art. 11

8) svolgere tutte le attività entro limiti compatibili con l'ambiente circostante, la quiete pubblica, avuto riguardo al numero degli utenti, alla collocazione oraria, all'impatto acustico;

9) non svolgere nell'area in concessione attività illegittime o illecite o comunque
contrarie alla Legge e ai Regolamenti;

10) non sub-concedere, anche parzialmente, l'area, pena la decadenza della concessione e l'incameramento della cauzione;

11) assicurare gli standard di sicurezza previsti dalle norme in materia di prevenzione di rischi e infortuni;

12) far osservare dal proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, siano essi nazionali o regionali, in vigore o emanati durante il periodo della concessione, comprese le norme regolamentari e le ordinanze

municipali;

altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in Costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Concessionario la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

Il Concessionario dichiara di aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dall'affidamento. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la gestione dell'opera, la mancanza conoscenza dello stato di fatto dei luoghi e/o dei relativi interventi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del contratto in ragione delle predette attività, né consequenzialmente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;

ART. 5 - INTERVENTI ALLA STRUTTURA FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TERZI.

Al di sotto dei locali aggiunti vi sono vani tecnici seminterrati raggiungibili da apposita scaletta e destinati a cabina elettrica e locali di ausilio per le pompe del fossato.

Il Concessionario si impegna a consentire l'accesso ad incaricati del Comune per lo scoperchiamento del tetto dei locali aggiunti e relativo ripristino per consentire, quando si rendesse necessario, la manutenzione o sostituzione delle pompe delle fontane del fossato. Le pompe sono collocate nei locali seminterrati sotto i locali aggiunti. Si prevede che l'operazione sia necessaria una o due volte ogni 6 anni,

ART. 6 - MIGLIORIE E ADDIZIONI

Eventuali migliorie ed addizioni potranno essere realizzate dal Concessionario, previa autorizzazione scritta del Concedente ed ottenimento dei necessari titoli edilizi, con accollo esclusivo dei costi di realizzazione e con rinuncia a qualsiasi rimborso, risarcimento o ristoro delle somme spese.

Tutte le migliorie e addizioni, al termine della concessione rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale, senza che il Concessionario possa pretendere rimborso o indennizzo alcuno.

Rimangono, altresì, nella proprietà comunale i beni mobili che dovessero rinvenirsi nell'area dopo la riconsegna della stessa al Concedente, fatti salvi i danni derivanti dalla mancata liberazione totale dell'area stessa al momento della riconsegna, comprensivi delle spese necessarie al loro eventuale smaltimento o loro trasferimento in altra sede.

ART. 7 - CONSEGNA E ACCESSO ALL'AREA

Il Concessionario ha il libero godimento dell'area nei limiti dell'uso convenuto. Il mancato o parziale godimento dell'area determina la decadenza dalla convenzione, comunicata dal Concedente mediante lettera raccomandata a/r o a mezzo PEC, senza che il Concessionario possa nulla eccepire.

Il concessionario è tenuto ad iniziare l'attività entro 90 giorni dalla data di consegna dei locali.

ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO

La presente concessione ha carattere personale. Il Concessionario non può cedere il contratto, analogamente non è consentita la subconcessione dell'area, totale o parziale, sotto qualsiasi forma a terzi, pena la decadenza della presente concessione e l'incameramento della cauzione.

L'eventuale subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività, che deve essere preventivamente autorizzato dal Comune, comporta il trasferimento della presente concessione in capo al subentrante, purché sia comprovato l'effettivo trapasso dell'azienda commerciale.

Nei casi di cui al comma precedente, fino a che la concessione non venga formalmente

volturata al subentrante, rimane responsabile, a tutti gli effetti, il concessionario cedente.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:

a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, e nei documenti contrattuali in esso richiamati, sono state esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al concedente, ai dipendenti del concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga;

c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;

d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della gestione del chiosco e delle attività connesse.

È a carico del Concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione del Chiosco, nonché dallo svolgimento delle attività ad esso inerenti. Il Comune dovrà essere manlevato e tenuto indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o a cose che si dovessero verificare per tutto il periodo di durata della concessione

ART. 10. OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

L'Amministrazione concedente si impegna a consegnare al Concessionario il chiosco

e l'area pertinenziale individuati nella planimetria allegata (Allegato A) nello stato di fatto e di diritto risultante dal verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le Parti.

Il Concedente garantisce al Concessionario, per tutta la durata del contratto, il pacifico godimento del bene in conformità all'uso pattuito all'art. 2, impegnandosi ad astenersi da comportamenti che possano arrecare ingiustificato pregiudizio o ostacolo allo svolgimento dell'attività commerciale, fatte salve le superiori esigenze di pubblico interesse o di sicurezza.

Il Concedente assicura che l'immobile sia dotato della predisposizione per l'allacciamento alle reti dei pubblici servizi (energia elettrica, acqua, gas, fognatura).

Restano a carico del Concedente gli interventi di manutenzione straordinaria e strutturale non imputabili a negligenza, dolo o colpa del Concessionario, nonché quelli che non siano espressamente posti a carico di quest'ultimo dagli Articoli 4 e 5 del presente contratto.

Il Concedente si impegna a rilasciare, per quanto di propria competenza e nel rispetto dei presupposti di legge, gli atti di assenso, i visti e le autorizzazioni amministrative necessarie alla gestione dell'area e delle relative pertinenze, fermo restando l'obbligo del Concessionario di dotarsi dei titoli abilitativi personali per l'esercizio dell'attività di somministrazione.

Qualora l'Amministrazione debba procedere a interventi di manutenzione programmata sulle strutture di propria competenza o sulle infrastrutture idriche ed elettriche adiacenti (con particolare riferimento alle operazioni di cui all'art. 5), si impegna a darne tempestivo preavviso scritto al Concessionario – salvo casi di comprovata urgenza o forza maggiore – al fine di ridurre al minimo l'interruzione o il pregiudizio all'attività commerciale.

ART. 11 - CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione è pari a €+ IVA annui (da compilare dopo l'aggiudicazione).

Il canone è soggetto ad aggiornamento annualmente, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, nella misura del 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) accertata dall'ISTAT, calcolata con riferimento al mese di stipula del contratto e al corrispondente mese dell'anno precedente. In caso di tasso negativo non si darà luogo ad alcun aggiornamento.

Il predetto canone non comprende i costi per le utenze (energia elettrica, acqua, gas riscaldamento, ecc.) che dovranno essere attivate direttamente a nome dell'aggiudicatario a inizio dell'attività.

Il canone ha decorrenza dalla data della stipula del contratto e sarà corrisposto in rate semestrali anticipate entro il giorno 5 del mese successivo alla stipula, per il primo rateo. Le rate successive avranno scadenza sempre il giorno 5 del semestre successivo.

In caso di ritardato pagamento del canone trascorsi 20 (venti) giorni dalla scadenza fissata, ove tale ritardo sia imputabile al Concessionario, il Concedente avrà diritto agli interessi legali calcolati dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento, che saranno computati nella rata successiva.

Il mancato pagamento del canone, dopo il primo sollecito è causa di risoluzione del contratto.

ART. 12 - PENALI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare nei confronti del concessionario, per ogni caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento degli obblighi descritti nel presente bando, una penale nella misura di:

€ 100,00 per mancata pulizia giornaliera dell'area circostante il chiosco;

eventualità le modalità di contestazione del danno sono le medesime di cui al comma precedente del presente articolo.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e l'esercizio, qualora necessario, di ulteriori azioni, ivi compresa la denuncia alle autorità competenti, qualora siano riscontrate violazioni di legge.

ART. 13 - GARANZIE

1.A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario è tenuto a rilasciare nei confronti del Concedente una cauzione pari all'importo del canone di concessione annuale, così come derivante dall'aumento offerto in sede di gara, valida per tutta la durata del contratto mediante fidejussione assicurativa/bancaria o costituita mediante bonifico bancario presso [.....].

2.La garanzia definitiva sarà svincolata al termine della vigenza del Contratto, a seguito della cessazione del rapporto concessorio per scadenza naturale o per altra causa non imputabile al Concessionario, previa verifica da parte dell'Amministrazione concedente del regolare adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi compresa la regolare riconsegna di beni, impianti e dotazioni eventualmente affidati.

3.Il Concedente provvede allo svincolo della garanzia mediante atto espresso ovvero mediante comunicazione al soggetto garante, entro un termine congruo dalla conclusione delle verifiche di cui al comma precedente.

4.Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione concedente di incamerare, in tutto o in parte, la garanzia definitiva nei casi di inadempimento contrattuale, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Contratto e dalla normativa vigente.

5.Il Concessionario è tenuto ad integrare la suddetta cauzione ogniqualvolta venga meno, in tutto o in parte.

ART. 14 - POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario è tenuto a stipulare polizza per Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO): per i danni causati a terzi e al Comune, per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga), con i seguenti massimali:

a) Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO): per i danni causati a terzi e al Comune, per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga), con i seguenti massimali:

- RCT: € 5.000.000 unico per sinistro con il limite per persona di € 5.000.000;

- RCO: € 5.000.000 con il sotto limite di € 3.000.000 per persona

2. La polizza assicurativa (RCT/RCO) deve prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune e dei suoi dipendenti. La polizza dovrà avere per oggetto la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività oggetto della concessione, come descritti nei documenti dell'offerta, comprese le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti, senza eccezioni.

3. Per la responsabilità RCT/RCO si richiede l'estensione:

a) ai danni a cose in consegna e/o custodia;

b) ai danni da mancato inizio o interruzione o sospensione di attività di terzi;

c) alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro – subordinati e parasubordinati – del concessionario nonché la responsabilità del concessionario per fatto di qualsiasi persona che presti, a qualsiasi titolo, la propria opera nell'espletamento dell'attività e nella gestione dei servizi oggetto della concessione;

d) ai danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che

partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;

e) ai danni arrecati a terzi (inclusi gli utenti) da dipendenti, soci e collaboratori del concessionario e/o da altre persone - anche non dipendenti del concessionario - che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.

La polizza dovrà essere stipulata appositamente per la concessione di che trattasi, oppure potrà rappresentare una appendice integrativa di una polizza RCT già esistente, purché tale appendice contenga tutte le clausole indicate nel presente articolo, e sia destinata appositamente alla concessione di cui trattasi con il Comune di Cologno al Serio.

4. Il Concessionario sarà tenuto a consegnare al Comune copia delle quietanze di avvenuto pagamento del premio annuale e/o di ogni appendice di variazione di polizza – entro 5 giorni dal rilascio della quietanza – sino alla naturale scadenza del contratto di concessione.

5. Il Concessionario è tenuto a informare tempestivamente il Comune in caso di disdetta della polizza assicurativa eventualmente intervenuta nel corso della durata della concessione e a consegnare immediatamente nuova polizza con relative quietanze di pagamento.

6. La mancata trasmissione della copia delle polizze prima della stipula del contratto o delle relative quietanze entro dieci giorni dalla richiesta espressa del Comune, dà la facoltà allo stesso di procedere alla risoluzione del contratto.

7. L'eventuale inesistenza o inoperatività della polizza RCT/RCO ed altresì l'eventuale approvazione espressa dall'Ente dell'assicuratore prescelto dal Concessionario, non esonerano quest'ultimo dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in

parte - dalle suddette coperture assicurative.

8. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal Concessionario. L'Ente è pertanto esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti o ai terzi o al personale di cui il concessionario si avvarrà nell'esecuzione dei servizi. Nulla può essere fatto valere dal concessionario né nei confronti del Comune, né nei confronti di suoi dipendenti o Amministratori.

ART. 15 - DIRITTO DI ISPEZIONE DEI LOCALI

Il Comune di Cologno al Serio, attraverso i propri dipendenti, si riserva il più ampio diritto di accesso in tutti i locali del bar ed in qualsiasi momento per la vigilanza dell'esercizio concesso e per l'osservanza delle disposizioni del presente contratto.

ART. 16 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice civile., in caso di mancato adempimento agli obblighi del presente contratto e relativi allegati.

2. Si procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile nei seguenti casi:

- a) violazione grave e reiterata degli impegni assunti dal concessionario con il presente contratto e nel Progetto di Gestione presentato in sede di gara;
- b) applicazioni di oltre tre penalità;
- c) mancato reintegro entro trenta giorni della cauzione nei casi di incameramento parziale o totale della spesa;
- d) violazione del divieto di installazione di apparecchiature per il gioco d'azzardo;
- e) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione, come attestato nei verbali di sopralluogo, o nella messa a norma;

✓le penali maturate e non ancora pagate dal Concessionario;

✓tutti i costi necessari per indire ed espletare la procedura di gara finalizzati all'individuazione del nuovo Concessionario.

ART. 17 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione può essere revocata, sospesa o modificata per esigenze di pubblico interesse e con atto motivato del Responsabile del settore concedente, in qualunque momento e senza che sia riconosciuto alcun indennizzo al Concessionario.

La revoca, la sospensione o la modificazione della concessione, sarà preceduta da comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della L. 7/8/1990 n. 241.

A seguito di revoca, sospensione o modificazione della concessione potrà essere riconosciuto al Concessionario il diritto alla riduzione o alla restituzione, in misura proporzionale, di quota parte del canone versato.

ART. 18 - DECADENZA

La concessione s'intenderà decaduta con l'obbligo da parte del Concessionario della restituzione immediata dell'area, libera da persone e cose, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

a) perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del T.U. delle Leggi di Pubblica

Sicurezza (Regio decreto 18 giugno 1937, n 773);

b) perdita dei requisiti di cui all'art. 71, commi 1 e 2, del d. lgs. 59/2010;

c) revoca della autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio su aree pubbliche con chiosco;

d) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministero dell'Interno. In tal caso il concessionario può essere espressamente diffidato dal Comune a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;

dell'area avvenga in un momento successivo rispetto al termine fissato dal Concedente, verrà computata una penale di € 100,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

Resta salva la facoltà per il Concedente di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

ART. 19. - RIMOZIONE E RIPRISTINO

Alla scadenza della convenzione per decorrenza del termine attuale o per revoca, decadenza o risoluzione della stessa, il Concessionario provvederà, a proprie spese e nei tempi tecnici necessari, a rimuovere le eventuali opere eseguite, ripristinando l'area nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava alla data di sottoscrizione del presente contratto, fatta eccezione per le opere previamente autorizzate e accettate dal concedente.

Sino ad effettiva riconsegna, mediante sottoscrizione di apposito verbale tra le parti, verrà imputato il canone di concessione in quota proporzionale, oltre ad una penale di € 100,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine che il Concedente indicherà per la riconsegna.

ART. 20 - COMUNICAZIONI

1. Le Parti sono tenute ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il Concessionario:

b) per il Concedente protocollo@pec.comune.colognoalserio.bg.it

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche

dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

ART. 21 - SPESE E REGISTRAZIONE

Tutte le spese contrattuali e conseguenti, compresa l'imposta di registro e di bollo, sono a carico del Concessionario. Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese relative alla presente concessione dirette ed indirette, comprese eventuali sanzioni, interessi e comunque ogni altro onere fiscale inerente il presente atto.

ART. 22 - CONTROVERSIE

1. Le parti convengono che per tutte le controversie derivanti dal presente contratto sia competente il Foro di Bergamo.

ART. 23 - DOCUMENTI ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, il progetto di gestione, l'offerta economica e il patto di integrità presentati in sede di gara e depositati agli atti con prot. n. del (da completare dopo l'aggiudicazione)

E' materialmente allegata la planimetria del chiosco e delle aree adiacenti (allegato A)

ART. 24. - INFORMATIVA PRIVACY

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo www.comune.cognoalserio.bg.it.

Il *Data Protection Officer*/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è contattabile all'indirizzo mail privacy@adeguamentiprivacy.it.

ART. 25.- DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano, in quanto compatibili con la natura concessoria del rapporto avente ad oggetto un bene appartenente al patrimonio indisponibile dell'Ente, i principi desumibili dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le disposizioni del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti, nonché la normativa statale e regionale vigente in materia di concessioni amministrative, patrimonio degli enti locali, somministrazione di alimenti e bevande e sicurezza.

Resta espressamente esclusa l'applicazione della disciplina delle locazioni ad uso commerciale di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, salvo eventuali disposizioni inderogabili di legge compatibili con la natura del rapporto concessorio.

La presente Convenzione potrà essere modificata soltanto con atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti. Pertanto, qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione dei patti corrispondenti.

FIRME